

Regolamento organizzativo della Commissione Tecnica Consultiva **ASL BA**

E' istituita presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro con sede in Bari alla via Murat n. 1, competente sull'intero ambito territoriale della medesima ASL, costituita ai sensi del R.D. 147/27 art. 24 e 32, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 2024 del 30/11/2009 e n. 193 del 6.2.13 che fa parte integrante del presente atto.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la funzionalità della commissione di cui al RD 147/27 e specificatamente prevede:
 - a) L'ordine di priorità degli argomenti all'ordine delle riunioni;
 - b) Le modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze;
 - c) Il numero minimo dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri.

Articolo 2 – Compiti della Segreteria Amministrativa

1. Il Segretario della Commissione provvede a:
 - a) accettare le istanze;
 - b) convocare con nota scritta i singoli componenti della Commissione;
 - c) compilare i verbali necessari alla seduta;
 - d) predisporre i provvedimenti necessari alla Commissione;
 - e) provvedere alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati;
 - f) gestire la documentazione della Commissione;
 - g) predisporre gli atti relativi al compenso dei componenti in base alle competenze introitate una volta l'anno.

Articolo 3 – Periodicità, modalità di convocazione e sede delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma nei mesi di Aprile-Maggio e Ottobre-Novembre. Se pervengono istanze di autorizzazione o di richiesta di patentino o rinnovo dello stesso in numero superiore a 5, il Presidente convoca una ulteriore seduta.
2. Il Presidente convoca le riunioni indicando l'ordine del giorno, tramite la Segreteria Amministrativa, con atto scritto inviato ad ogni componente almeno sette giorni prima della data della seduta, anche soltanto a mezzo e-mail così come indicata dal singolo componente.
3. I Membri Componenti la Commissione impossibilitati a partecipare alla seduta stabilita dal Presidente, delegheranno il proprio sostituto; in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, comunicheranno al Segretario della commissione tale impedimento.

Articolo 4 – Compiti della Commissione

1. La Commissione nell'ambito dell'applicazione del R.D. 147/1927:
 - elabora il presente regolamento, la modulistica e analizza la documentazione presentata dagli istanti;
 - esprime parere su autorizzazione alla conservazione e custodia dei gas tossici così come previsto dal capo III;
 - esprime parere su autorizzazione all'utilizzazione dei gas tossici così come previsto dal capo II;
 - esprime parere su autorizzazione alla volturazione dei titolari di cui al art. 21;
 - certifica l'idoneità all'impiego di gas tossici di cui all'art. 26;
 - esprime parere nei casi previsti dalla norma vigente e ogni volta che ne sia richiesto dal Presidente (art. 24);
 - istituisce il registro dei titolari dell'autorizzazione e dei Direttori Tecnici (art. 21).
 - recepisce l'elenco dei soggetti a cui viene rilasciato il rinnovo della patente di cui all'art. 35.

Articolo 5 – Norme per il funzionamento della Commissione

1. La Commissione risulta regolarmente costituita con la presenza del Segretario e di almeno quattro membri, tra cui:
 - a) Il Presidente o suo sostituto;
 - b) Il Comandante del Corpo Naz.le VV.FF o suo sostituto;
 - c) Dirigente chimico ARPA Puglia o suo sostituto,
 - d) Il Vice questore o suo sostituto;
2. Ai fini della valida espressione dei pareri di competenza della Commissione, è necessaria l'approvazione a maggioranza dei membri effettivi presenti.
3. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui al comma 2, prevale il voto del Presidente.

Articolo 6 – Spese per il funzionamento della Commissione

Il Direttore Generale della ASL BA delibera, la misura dell'indennità di presenza spettante, per ogni seduta, ai Membri della Commissione.

Articolo 7 – Attività istruttoria della Commissione

1. Il Segretario sottopone alla Commissione le istanze pervenute nelle date stabilite di cui all'art. 3 del presente regolamento;
2. Non possono essere sottoposte all'esame della Commissione le domande che non risultino corredate dalla documentazione prevista R.D. 147/1927 e s.m.i. e dall'art. 4 del presente regolamento;
3. la commissione può chiedere la produzione di ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario.
4. la Commissione può effettuare, qualora lo ritenga necessario, sopralluoghi di approfondimento in relazione alla peculiarità delle pratiche pervenute.
5. la Commissione può segnalare agli organi di vigilanza territorialmente competenti aziende per le quali ravvisasse necessità di ispezione

Articolo 8 – Parere tecnico – consultivo

1. La Commissione, regolarmente costituita, esprime, nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 5 del presente Regolamento, il parere di sua competenza e lo trasmette al Direttore Generale della ASL o al Sindaco del comune ove insista l'attività, per il tramite dell'istante;
2. Qualora, il parere contenga prescrizioni e condizioni, la Commissione per il tramite del Presidente provvede tempestivamente alla relativa comunicazione, così come previsto dai commi 4 e 7 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Modalità di valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze

1. Ogni singolo Componente, esaminata la documentazione relativa all'istanza, esprime durante la seduta le proprie osservazioni. Tali osservazioni vengono valutate congiuntamente ed al termine della discussione viene redatto apposito verbale per singole istanze firmato da tutti i componenti presenti alla riunione.